



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Paolo Bisi

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci  
Mantova), L. Reina, A. Romano,  
A. Sica, P. Tetto, E. Tugnoli

**Collaborazioni**  
Unione Sindacati Agenti e  
Rappresentanti Commercio Italiani  
(USARCI)

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 6/2008  
Periodico mensile on line

Chiuso il 10.10.2024

# RATIO

## Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti  
di intermediazione commerciale

### Sommario 10/2024

**Opinione** - Negoziazione persuasiva 3

## Imposte e tasse

**Imposte dirette** - Modello 770/2024 per utili e proventi equiparati 4

- Compensazione orizzontale con debiti erariali scaduti 6

- Modifiche agli adempimenti tributari 10

- Compensazione iscrizioni a ruolo rateizzate dell'agente 12

**Imposte indirette** - Sanzioni per imposte indirette dal 1.09.2024 16

## Contrattualistica

**Elementi contrattuali** - Elementi del contratto di agenzia 18

## Contabilità

**Scritture contabili** - Ratei e risconti per l'agente 23

**Fatturazione** - Estratto conto provvigionale periodico 26

## Varie

**Agevolazioni** - Regime de minimis dal 2024 30

**Assicurazioni** - Designazione degli eredi nelle polizze vita 32

**Riscossione** - Novità del decreto Riscossione 36

## Rubriche

**Giurisprudenza** - Rassegna giurisprudenziale 39

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**  
**Posta elettronica: [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)**  
**Indirizzo Skype: servizioclientiratio**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

***I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale***

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

*Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com)

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy)

# COMPENSAZIONE ISCRIZIONI A RUOLO RATEIZZATE DELL'AGENTE


## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- COMPENSAZIONE DELLE ISCRIZIONI A RUOLO CON CREDITI TRIBUTARI
- COMPENSAZIONE DELLE RATE DI UNA DILAZIONE CONCESSA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 1, cc. 94-98 L. 30.12.2023, n. 213 - Art. 17, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241  
 Art. 31, c. 1 D.L. 31.05.2010, n. 78 - D.M. 10.02.2011 - Ris. Ag. Entrate 21.02.2011, n. 16/E

Non è pacifico se, in assenza di eventi preclusivi, il pagamento delle singole rate di una dilazione concessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa avvenire non solo utilizzando i moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione o attivando l'addebito diretto su conto corrente, ma anche attraverso l'istituto della compensazione con crediti erariali della stessa natura. Tale possibilità sembrerebbe essere ammessa dall'art. 31 D.L. 30.05.2010, n. 78, che consente la compensazione, anche parziale, del debito iscritto a ruolo tramite mod. F24 Accise. L'agente di commercio avrebbe comunque l'onere di comunicare all'Ente, tramite la presentazione del mod. RC1, di aver effettuato il pagamento in compensazione, specificando, tra l'altro, oltre al numero della cartella rateizzata, il numero della rata del debito oggetto di dilazione.

### SCHEMA DI SINTESI



COMPENSAZIONE DELLE ISCRIZIONI A RUOLO  
CON CREDITI TRIBUTARIDIVIETO  
DI COMPENSAZIONE• **Condizioni**

Art. 32, c. 1  
D.L. 78/2010  
Art. 1, c. 94,  
lett. b)  
L. 213/2023

- A decorrere dal 1.01.2011, è stabilito un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a € 1.500, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione (pari al 50% di quanto compensato) in caso di violazione del divieto.
- Nuove limitazioni, a partire dal 1.07.2024 riguardano l'utilizzo delle compensazioni per i contribuenti che hanno maturato un debito erariale scaduto iscritto a ruolo superiore a € 100.000.

• **Possibilità**

- A fronte del descritto divieto di compensazione, è stata prevista la possibilità del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

COMUNICAZIONE  
PREVENTIVA• **Posizione debitorie da estinguere**

- Nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte dell'iscrizione a ruolo già scaduta, vale a dire per la quale sono già decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere.

• **Modello da inviare**

- È necessario trasmettere via PEC o presentare allo sportello, entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, il mod. RC1 con cui si dichiara l'avvenuto pagamento in compensazione tramite "F24 Accise" indicando a quali rate attribuire il pagamento.
- In particolare, nel suddetto modello occorre specificare, tra gli altri, il numero della cartella oggetto di rateazione e del relativo ruolo, il numero della rata o delle rate compensate, l'ammontare degli oneri accessori e del debito totale e da compensare.

Deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente.

• **Mancato invio**

- In assenza di tale comunicazione, l'imputazione dei pagamenti verrà effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, cioè a partire dalla rata scaduta più remota.

## CODICE TRIBUTO

- È stato istituito l'apposito codice tributo per i pagamenti da effettuare, tramite modello "F24 Accise" con riferimento all'ambito di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico.
- Nel documento di prassi è stato precisato che nella sezione "*Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione*" in corrispondenza del campo "codice tributo" va inserito il codice "RUOL" denominato "pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori - Art. 31, c. 1 D.L. 31.05.2010, n. 78".

Ris. Ag. Entrate 21.02.2011,  
n. 18/E

**COMPENSAZIONE DELLE RATE DI UNA DILAZIONE CONCESSA  
DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

## CASO PRATICO

• **Ipotesi**

• Ipotizziamo che una agente di commercio abbia maturato un credito Iva relativo all'anno d'imposta 2023 che intenda, in assenza di circostanze preclusive alla compensazione dei crediti erariali, utilizzare in compensazione per il pagamento di una rateizzazione concessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente per oggetto iscrizioni a ruolo per debiti erariali (supponiamo un debito Irpef e oneri accessori).

• **Dubbio interpretativo**

• Ci si chiede se l'intermediario possa procedere allo scomputo della posizione creditoria verso l'Erario attraverso la presentazione del modello F24 Accise e successivamente comunicare, mediante il mod. RC1, l'avvenuta compensazione del credito Iva, richiedendo l'imputazione del pagamento alla rata (o alle rate) della cartella di pagamento (o delle cartelle di pagamento) inserite nel piano di dilazione.

• L'interrogativo proposto deriva dalla circostanza che nel portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione non viene espressamente specificata la possibilità di procedere alla compensazione delle rate di una rateizzazione per debiti inferiori o superiori a € 120.000,00; ciò nonostante, la normativa richiamata ammette espressamente la facoltà di compensazione, anche parziale, del debito iscritto a ruolo tramite la presentazione del mod. F24 Accise.

Art. 31  
D.L.  
78/2010

• **Istruzioni per il pagamento delle iscrizioni a ruolo**

• Per effettuare il pagamento delle rate di una rateizzazione le modalità previste di pagamento sarebbero soltanto 2, vale a dire:  
.. utilizzare i bollettini/moduli di pagamento allegati al piano di dilazione, che possono essere acquisiti in copia presentando la domanda online con il servizio "Rateizzazione - Richiedi i moduli di pagamento", e riceverli direttamente e-mail;  
.. attivare l'addebito diretto su conto corrente, attraverso il servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione", disponibile nell'area riservata del sito, nella sezione "Rateizza il debito".

• **Possibile soluzione**

• A nostro parere, e in virtù di quanto stabilito dal Legislatore, nel caso proposto l'agente di commercio sarebbe legittimato ad onorare tutte le rate, ovvero solo alcune di esse, relative alla rateizzazione accordata dall'Agente della riscossione compensandole con i crediti Iva; egli avrebbe comunque l'onere di trasmettere via PEC, ovvero di presentare allo sportello del Concessionario della riscossione, entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, il mod. RC1.

• Attraverso tale modulo occorrerà indicare di aver effettuato il pagamento in compensazione con modello F24-Accise presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in data ... per un importo pari a ... chiedendo di procedere all'attribuzione del pagamento secondo le specifiche riportate nel prospetto.

• Trattandosi di una dilazione concessa dall'Agente della riscossione, il mod. conterrà:

- sotto la dicitura "Numero documento" (cartella, avviso, sollecito, intimazione) l'identificativo dell'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento oggetto di rateizzazione;
- il numero del relativo ruolo;
- sotto la dizione "Progressivo" il numero della rata o delle rate del piano di rateizzazione;
- il totale del debito relativo all'iscrizione a ruolo;
- l'ammontare degli oneri accessori comprensivi degli interessi di mora di spettanza dell'Ente creditore, nonché degli oneri di riscossione e delle spese esecutive a favore dell'Agente della riscossione;
- il totale del debito da compensare.

• **Auspicata conferma ministeriale**

• Si resta in attesa di un approfondimento da parte dei tecnici ministeriali che possano esprimersi sulla possibilità di procedere al pagamento delle rate di una rateizzazione concessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l'istituto della compensazione con crediti erariali della stessa natura.

# ESTRATTO CONTO PROVVIGIONALE PERIODICO

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*Art. 1749 c.c. - Art. 7 Accordo Economico Collettivo Settore Commercio Testo Unico 16.02.2009  
Art. 7 Accordo Economico Collettivo Settore Industria 30.07.2014*

Secondo il Codice Civile, la ditta preponente deve consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono state maturate. Inoltre, entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

### SCHEMA DI SINTESI

#### OBBLIGHI DEL PREPONENTE

Art. 1749 c.c.



- Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare, avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
- Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
- **Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.**
- L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
- L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
- Ogni patto contrario alle disposizioni di cui sopra è da considerarsi nullo.

#### OBBLIGO DI INFORMAZIONE



- Il preponente, al fine di garantire trasparenza nel rapporto, deve fornire all'agente tutte le informazioni e la documentazione che possano avere qualsivoglia inerenza al contratto di agenzia.
- Inoltre, in aggiunta all'obbligo di informazione in campo amministrativo, il preponente è tenuto a fornire all'agente cataloghi, campioni, modelli di prodotto, ecc., costantemente aggiornati e aderenti all'attività produttiva.

#### LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIGIONI E PAGAMENTO



- Nel rispetto dell'art. 1749 c.c. è necessario che il preponente consegni all'agente un conteggio (conto provvigioni) dal quale risultino gli elementi essenziali sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni a lui dovute e, dall'altro, che l'agente sia in grado di ricostruire dal conteggio le modalità di calcolo e gli affari sui quali le provvigioni sono state riconosciute.
- In altri termini, l'agente deve essere posto in grado di verificare l'esattezza dei conteggi e gli affari sui quali viene riconosciuto il compenso.
- L'art. 1749 c.c. prevede un termine massimo entro il quale il preponente deve consegnare all'agente l'estratto conto delle provvigioni dovute, coincidente con **l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale le provvigioni sono maturate**. Entro 30 giorni le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.

#### ESTRATTO CONTO PROVVIGIONALE



Il conto provvigioni è una rendicontazione per la quale non è prevista una specifica forma purché contenga gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.



- Dovranno pertanto essere indicati i dati relativi:
  - .. agli estremi dell'ordine e della fattura (numero, data, cliente, ecc.);
  - .. alle condizioni di pagamento come convenute;
  - .. agli importi delle relative provvigioni (per gli ordini che sono andati a buon fine) con allegati copie delle fatture se riportano i dettagli necessari;
  - .. agli anticipi eventualmente corrisposti nel periodo;
  - .. all'importo totale delle provvigioni sia al lordo che al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

## APPROFONDIMENTI

DIRITTI  
DELL'AGENTE• **Disciplina  
civilistica**

- L'art. 1749 c.c., elencando gli obblighi a carico del preponente, tutela l'agente da qualsiasi abuso che comporti danni a suo carico.
- A fronte dei doveri in capo alla ditta preponente, all'agente spettano dei diritti con la finalità di consentirgli di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli.
- Nel dettaglio, dunque, l'art. 1749 c.c. impone alla ditta preponente i suddetti obblighi:
  - .. porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni e servizi da trattare (ad esempio: listino prezzi, campionario, ecc.);
  - .. fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto (quali, tempi per la consegna della merce ordinata, eventuali ritardi, pagamento dell'ordine da parte del cliente);
  - .. avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi: l'agente, ad esempio, dovrebbe conoscere eventuali variazioni significative della produzione al fine di controllare le quantità e i tempi di consegna della merce ai clienti;
  - .. informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli, considerato che la provvigione dell'agente dipende dal buon fine dell'affare; quest'ultimo, a sua volta, dipende dall'adempimento del preponente e del cliente; sapere se l'affare è stato accettato ed eseguito consente all'agente di sapere se avrà o meno diritto alla provvigione;
  - .. **consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite al fine di controllare l'importo delle provvigioni maturate;**
  - .. fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate e **in particolare un estratto dei libri contabili** (ultimo comma, art. 1749 c.c.).

• **Disciplina  
contrattuale**

- Gli A.E.C. (Accordi Economici Collettivi), inoltre, completano l'obbligo di informazione con altri:
  - .. il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine;
  - .. la ditta dovrebbe fornire all'agente copia delle fatture inviate ai clienti in modo che possa controllare l'importo delle provvigioni che potrebbero maturare e quelle che ha già maturato;
  - .. informare l'agente di commercio sul lancio di nuovi prodotti e sulle politiche di vendita.

### ESTRATTO CONTO PROVVIGIONALE

#### • Termini di consegna

- Il preponente deve consegnare all'agente l'estratto conto delle provvigioni dovute entro l'**ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale le provvigioni sono maturate**.
- Tale disposizione è finalizzata a garantire maggiore trasparenza nella determinazione delle provvigioni, oltre che a fornire all'agente elementi idonei per effettuare verifiche dell'ammontare delle provvigioni maturate nel periodo in relazione alle quali nasce il suo diritto al pagamento ed eventuali contestazioni.
- I termini massimi entro i quali le aziende devono inviare i conteggi delle provvigioni ed effettuare il pagamento, sono:
  - .. 1° trimestre entro il 30.04 (gennaio-marzo);
  - .. 2° trimestre entro il 31.07 (aprile -giugno);
  - .. 3° trimestre entro il 31.10 (luglio-settembre);
  - .. 4° trimestre entro il 31.01 dell'anno successivo (ottobre-dicembre).
- Questi termini **non sono derogabili** in quanto, nello stesso art. 1749 c.c., è espressamente riportato: *"è nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo"*. Ovviamente, nulla vieta alle parti di prevedere termini di pagamento più favorevoli per l'agente (es. pagamenti mensili).

#### • Diritto alla provvigione e relativo pagamento

- Il diritto al pagamento della provvigione è conseguente al diritto alla provvigione e va distinto da esso.
- Il Codice Civile, in merito alla **maturazione della provvigione**, stabilisce che la provvigione spetta nel momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, cioè *"nel momento in cui il preponente effettua la consegna al cliente"*, *"salvo che sia diversamente pattuito"*.
- L'ulteriore termine concesso dal Codice Civile per la maturazione della provvigione, oltre a quello della consegna del bene al cliente, è il momento del **pagamento della fornitura** da parte dello stesso.
- L'agente che riceve le provvigioni prima dell'incasso, nell'ipotesi che il cliente non adempia ai suoi impegni, per motivi non imputabili alla casa mandante, se accertato lo stato di insolvenza del cliente e non di un semplice ritardo nel pagamento, dovrà restituire la provvigione percepita.

#### • Acconti provvigionali

- Gli Accordi Economici Collettivi prevedono di pattuire la possibilità per l'agente di richiedere anticipi provvigionali nella misura del 50% per affari che prevedono il pagamento da parte del cliente entro 90 giorni o il 35% per affari che prevedono il pagamento da parte del cliente oltre 90 giorni.

### CONTESTAZIONI

- A fronte ed in conseguenza di contestazioni sul conto provvigioni, le somme eventualmente dovute devono essere versate non oltre 30 giorni dalla definizione delle controversie.

### INTERESSI PER PAGAMENTI RITARDATI

- Ai pagamenti effettuati oltre 15 giorni rispetto ai termini stabiliti, la ditta mandante dovrebbe corrispondere un interesse calcolato sulla base del D.Lgs. 231/2002, modificato con il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192.

### ELEMENTI DA INDICARE

- Gli estratti conto provvigionali, nell'ipotesi di differenti provvigioni contrattuali, non sempre riportano il dettaglio delle stesse, in particolare se contenute in una stessa fornitura/fattura.
- È cura della mandante dettagliare gli importi della provvigione allegando copie delle fatture se riportano i dettagli necessari.

## Esempio n. 1

## Estratto conto provvigionale mensile

Gruppo Delta Spa  
Via Milano, 100  
32100 Varese

Spett.le  
Bianchi Fausto  
Via I maggio, 2  
32100 Varese

Agente: Bianchi Fausto

Provvigioni mese: settembre 2024

Cliente	Fattura		Importo	Nota credito		Importo	% Provvigione
	n.	data		n.	data		
Alfa Gomme Srl	100	3.09.2024	€ 5.000,00				€ 100,00
Gamma Service Spa	115	13.09.2024	€ 7.500,00				€ 150,00
Beta Ricambi Srl	120	24.09.2024	€ 12.000,00				€ 240,00
Alfa Gomme Srl				5	27.09.2024	- € 500,00	- € 10,00
<b>Totali</b>			<b>€ 24.500,00</b>			<b>- € 500,00</b>	<b>€ 480,00</b>
<b>Provvigioni mese di settembre 2024</b>			<b>€ 480,00</b>				

## Esempio n. 2

## Estratto conto provvigionale trimestrale - prodotti di largo consumo

- All'agente di prodotti di largo consumo non è possibile dettagliare fatture e relativi importi, considerato che i rifornimenti frequenti comportano un elevato numero di documenti.
- La casa mandante può rilasciare un riepilogo suddiviso per tipo di prodotto.

Gruppo Delta Spa  
Via Milano, 100  
32100 Varese

Spett.le  
Bianchi Fausto  
Via I maggio, 2  
32100 Varese

Agente: Bianchi Fausto

Provvigioni: 3° trimestre 2024

Prodotto	Pagamento Differito	Pagamento Contanti	% Provvigione da maturare	% Provvigione da maturare
Caramelle xx	€ 200,00		€ 20,00	
Caramelle xx		€ 500,00		€ 50,00
Snack xk	€ 200,00		€ 20,00	
Snack xk		€ 800,00		€ 80,00
<b>Totali</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 130,00</b>
<b>Mancato incasso</b>		<b>€ 50,00</b>		
<b>Totale provvigioni maturate</b>		<b>€ 130,00</b>		
<b>Accomp. in zona</b>		<b>€ 100,00</b>		
<b>Integrazione provvigioni</b>		<b>€ 110,00</b>		
<b>Provvigioni: 3° trimestre 2024</b>		<b>€ 340,00</b>		